



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

Legge 328/2000

L.R. 11/2007

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI AMBITO TERRITORIALE B1

AREA CONTRASTO ALLE POVERTA' *Piano di Zona Triennale*

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - DESTINATARI

Art. 3 - INTERVENTI PREVISTI

Art. 4 - REQUISITI ECONOMICI DI ACCESSO

Art.5 - CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

Art. 6 - CRITERI DI EROGAZIONE A GENITORE SOLO CHE HA RICONOSCIUTO UNILATERALMENTE IL FIGLIO

Art. 7 - CRITERI DI EROGAZIONE COMPARTICIPAZIONE AL FITTO

Art. 8 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Art. 9 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E TIPOLOGIA DI ISEE

Art. 10 - ACCERTAMENTO

Art. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 12 - VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 13 - VERIFICHE E CONTROLLO

Art. 14 - RICORSI

Art. 15 - LIMITI DI RICHIESTA

Art. 16 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Art. 17 - ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALI MODIFICHE

Art. 18 - NORMA FINALE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure di erogazione dei contributi economici finalizzati al superamento di situazioni di svantaggio socio-economico in cui versano persone singole e nuclei familiari, residenti nell'Ambito Territoriale B1, composto dai Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento Capofila, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, ai sensi della D.G.R.C. n. 320/2012, e programmati all'interno del Piano di Zona Triennale.
2. I contributi economici vengono erogati assicurandone l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, visti il Piano di Zona Triennale, la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del 8.11.2000 n. 328, la L. R. n.11/2007 di attuazione della L.328/00, nonché la normativa sugli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni.
3. L'intervento economico ha, comunque, carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nei Comuni di Benevento, Capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, appartenenti all'Ambito Territoriale B1 che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nei territori comunali, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti, se muniti di formale permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.

Art. 3 - INTERVENTI PREVISTI

1. Gli interventi previsti, così come da nomenclatore della Regione Campania, si suddividono in:
 - a. contributi economici diretti ad integrazione del reddito, Cod. Nom. G10;
 - b. contributi economici in forma indiretta, Cod. Nom. G11.
- a. **I contributi economici diretti ad integrazione del reddito, Cod. Nom. G10**, consistono nell'erogazione di contributi economici a singoli soggetti che versano in condizioni di disagio economico.
 - a.1 Il servizio consiste nell'erogazione di contributi economici in forma diretta, a singoli soggetti, generalmente d'età compresa tra i 18 ed i 65, che versano in condizione di disagio socio-economico (persone parzialmente non autosufficienti; persone in difficoltà per spese mediche; persone con ridotta mobilità, ecc.).
 - a.2 Il contributo economico ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari. Esso

è generalmente erogato per un periodo breve o medio breve e può essere anche ad integrazione di un reddito limitato.

a.3 I contributi possono essere erogati sia nell'ambito di un servizio ordinario, sia straordinario, per fronteggiare improvvise ed impellenti esigenze economiche che investono il soggetto.

Tra i contributi economici diretti ad integrazione del reddito rientrano:

- erogazioni di contributi a vedove con figli minori;
- erogazione di contributi a donne gestanti sole, senza reddito e con reddito limitato;
- erogazione di contributi a genitore solo che ha legalmente riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore, fino al compimento del 18esimo anno di età;
- erogazioni di contributi economici a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza;
- erogazione di contributi economici per garantire il minimo vitale per la sussistenza a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che non percepiscono altra forma di sussidio;
- erogazioni di contributi economici per l'alloggio - agevolazioni sull'affitto.

b. **I contributi economici in forma indiretta, Cod. Nom. G11**, consistono nell'assegnazione di buoni (voucher, carta acquisti, buoni spesa, ...), validi per l'acquisto diretto e autonomo di servizi, prestazioni e/o prodotti, quali beni di prima necessità, medicinali, presso strutture accreditate e preventivamente comunicate al destinatario del contributo.

b.2 Rientrano in questo servizio anche i trasferimenti per il pagamento di rette (asili nido; servizi integrativi prima infanzia, accesso ai centri diurni, servizi semi-residenziali e residenziali). L'erogazione del contributo si colloca nell'ambito di un progetto di intervento complessivo ed integrato con le risorse territoriali ed è volto a promuovere l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

Tra i contributi economici in forma indiretta rientrano:

- voucher, per l'acquisto di servizi, prestazioni e prodotti, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita del destinatario;
- buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa;
- trasferimenti per il pagamento di rette (asili nido, servizi integrativi prima infanzia, accesso ai centri diurni, servizi semi residenziali e residenziali,...).

Art. 4 - REQUISITI ECONOMICI DI ACCESSO

1. Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del

nucleo familiare, con un reddito I.S.E.E., ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, e ss.mm.ii., riferito all'anno precedente, non superiore a euro 3.000,00 (tremila/00).

2. In caso di reddito I.S.E.E. superiore all'importo fissato, l'istanza verrà accolta qualora si dichiara il sopraggiungere, nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente, pertanto, al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.
3. Nell'erogazione dell'intervento saranno adottati i seguenti criteri di priorità:
 - famiglie con minori
 - genitore solo che ha riconosciuto unilateralmente il minore
 - famiglie monogenitoriali
 - famiglie con disabili e/o anziani ultra65enni;
 - anziani ultra65enni soli senza rete parentale.
4. In presenza di reddito ISEE pari a 0,00 (zero), dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare. In ogni caso, la competente Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza.
5. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza provvede ad accertare lo "stato di bisogno economico" attraverso adeguate indagini e analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale (possesso di automobili/motocicli con indicazione dell'anno di immatricolazione e della cilindrata; possesso di immobili; eventuali dati sulla locazione; sussistenza di contratti di energia elettrica, gas, servizi telefonici; ...).

Art. 5 - CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

1. Ai sensi del "Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di Ambito (FUA)", le fonti di finanziamento previste per il Comune Capofila provvede alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa, emette le determinazioni di impegno e di liquidazione, facendosi carico della verifica della legittimità della spesa e della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.
2. Il Comune Capofila Benevento dell'Ambito Territoriale B1, ricevute le domande valutate positivamente dal Servizio Sociale Professionale dei singoli Comuni, eroga gli interventi economici nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nell'Area Contrasto alle Povertà P.S.Z. e con il limite di € 1.000,00 (mille/00) annue per persona/nucleo familiare.
3. Gli interventi economici sono erogati per un numero massimo di tre volte all'anno a persona/nucleo familiare, previa richiesta.

4. L'istanza di contributo, effettuata dal richiedente per la terza volta, sarà accolta solo in caso di effettiva gravità della situazione e, subordinatamente, all'evasione delle prime istanze di altri richiedenti.

Art. 6 - CRITERI DI EROGAZIONE A GENITORE SOLO CHE HA RICONOSCIUTO UNILATERALMENTE IL FIGLIO

1. Il presente Regolamento integra le modifiche introdotte dall'art.7 della L.R. n. 23 del 28/07/2017, di modifica dell'ART. 56 commi 1 e 2 della L.R. n.11/2017, "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017", Cod. Nom. C10.
2. Le funzioni socio assistenziali già esercitate dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia sono soppresse (art. 7 lett. q L.R.23 del 28/07/2017), pertanto, i fondi regionali programmati per le stesse sono vincolati alla realizzazione di servizi di contrasto alla povertà, cod. nom. C10, che dovrà essere utilizzato prioritariamente per liquidare gli utenti ex ONMI.
3. E' ammesso al beneficio il genitore, residente nei Comuni dell'Ambito territoriale B1 Comune Capofila Benevento e Comuni di Apollosa, Arpaiese, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, così come modificato dalla D.G.R.C. n. 320/2012, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2007, che da solo ha legalmente riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore. Il beneficio sarà erogato fino al compimento del 18° anno di età del figlio legittimato.
4. Il sussidio, riconosciuto sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo familiare come da art. 4 punto 1, riferito all'anno precedente, prevede un importo mensile di € 83,00 per ogni minore e sarà erogato semestralmente a seguito di presentazione dell'istanza di sussidio e della valutazione da parte dell'Assistente Sociale Professionale della relativa documentazione come previsto all'art.4.
5. Le richieste ammesse ad usufruire del sussidio saranno inserite in un apposito elenco sulla base dei requisiti di cui al punto 3 e a seguito di valutazione socio-ambientale effettuata a cura dell'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente.
6. I singoli Comuni avranno cura di trasmettere le domande presentate, e il corrispondente elenco stilato, al Coordinatore dell'Ufficio di Piano al fine di consentire la redazione dell'elenco di Ambito. L'elenco viene aggiornato semestralmente sulla base delle nuove istanze presentate.
7. L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Raggiungimento del 18° anno di età del figlio legittimato;
 - b) Emigrazione del genitore richiedente;
 - c) Adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità e/o maternità del minore;
 - d) Ricovero del minore, in regime di residenza, presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici;
 - e) Decesso del minore.

Art. 7 - CRITERI DI EROGAZIONE COMPARTICIPAZIONE AL FITTO

1. La compartecipazione al fitto è un intervento economico consistente nel pagamento del 50% del canone di locazione mensile, erogabile, quindi, per un massimo di 6 (sei) mensilità.
2. Il limite massimo è fissato in € 2.000,00 (duemila/00) annue per persona/nucleo familiare.
3. L'erogazione di contributi economici per l'alloggio - agevolazioni sull'affitto è erogato una sola volta nell'anno solare.

Art. 8 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

4. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;
 - d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali, singoli o famiglie, siano esposti a rischi di emarginazione.

Art. 9 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E TIPOLOGIA DI ISEE

1. Il nucleo familiare, con il corrispondente indicatore della situazione reddituale e patrimoniale, sono quelli definiti dagli artt. 3, 4 e 5 della Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e della Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, e ss.mm.ii., per l'accesso al contributo, il cittadino deve presentare *ISEE standard o ordinario e/o ISEE corrente*, ai sensi dell'art. 9 della su citata Circolare.

Art. 10 - ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dello "stato di bisogno economico" comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale.
2. L'accertamento si realizza tramite il Servizio Sociale dei singoli Comuni.
3. L'Assistente Sociale Professionale accoglie la domanda, valuta le reali necessità dell'utente, provvede ad effettuare un'indagine socio ambientale e familiare, attraverso visite domiciliari, per definire la tipologia di erogazione del servizio, nonché la misura.

4. Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispose un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio.
5. Il piano può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi (Centro di Salute Mentale, Ser.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, etc.).
6. Se necessario si avvale dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze,...) per verificare le informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell'istruttoria. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003).
7. L'Assistente Sociale, dopo aver valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato nel piano esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino a un massimo di 12 mesi.
8. La documentazione e gli atti e raccolti nel corso dell'istruttoria, restano nel fascicolo relativo all'interessato.
9. L'Assistente Sociale è tenuta a presentare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano una relazione attestante la condizione di disagio sociale della persona ai fini dell'ammissione alle prestazioni economiche del presente Regolamento e la sua quantificazione.
10. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano ha il compito di valutare la richiesta dell'Assistente Sociale, di verificare gli stanziamenti del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) e, in caso di esito positivo, di autorizzare l'erogazione delle prestazioni previste dal presente Regolamento da parte dell'ufficio amministrativo individuato.
11. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è tenuto a verificare il rispetto del piano individualizzato e ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze ed irregolarità e un utilizzo delle provvidenze economiche difforme dalla destinazione prestabilita, si riserva la facoltà di revocare le prestazioni e di attivare le procedure atte al recupero delle somme erogate.
12. A tutti i richiedenti deve essere data, da parte dell'Assistente Sociale competente, comunicazione formale dell'esito del procedimento, che per conoscenza deve essere indirizzata anche all'Ufficio di Piano.
13. Il Servizio Sociale è tenuto a valutare la sussistenza di eventuali soggetti obbligati al mantenimento dei richiedenti, anche attraverso la richiesta della dichiarazione dei redditi di tutti i soggetti obbligati per legge al mantenimento, anche se conviventi. Oltre al reddito del richiedente, in tal caso, va preso in considerazione anche il reddito delle persone obbligate per legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 codice civile e seguenti, di seguito riportate:
 - 1) il coniuge;
 - 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
 - 4) gli adottandi;
 - 5) i generi e le nuore;
 - 6) il suocero e la suocera;
 - 7) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
14. Qualora i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, o non siano in grado di provvedervi, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano procederà comunque nell'erogazione della prestazione, purché si evinca la gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.
15. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, ove ne ricorrano gli estremi, si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o di un Amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione per gli interventi ritenuti necessari alla sua protezione, in conformità a quanto previsto dal Libro I - Titolo XII del Codice Civile.

Art. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'istanza va presentata al Comune di residenza corredata da una dichiarazione sottoscritta, a norma del DPR 445/2000, nella quale il richiedente attesti per sé e il proprio nucleo familiare il possesso delle condizioni per l'ammissibilità al contributo, alla data di presentazione della domanda.
2. Per accedere alla concessione di contributi e benefici economici, il richiedente deve necessariamente allegare all'istanza idonea documentazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito all'anno precedente e copia del documento di riconoscimento.
3. Il richiedente può allegare all'istanza eventuale dichiarazione attestante una situazione contingente e imprevista (disoccupazione, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente.
4. Le richieste di intervento economico devono essere presentate utilizzando lo stampato opportunamente predisposto.
5. Per la compilazione della domanda gli interessati potranno avvalersi del supporto degli Assistenti Sociali Professionali del Comune di residenza.
6. L'interessato, all'atto della presentazione dell'istanza, è tenuto a richiedere un appuntamento con l'Assistente Sociale professionale per un colloquio, al fine di avviare l'iter procedurale.
7. Nel caso in cui il richiedente sia già in carico al Servizio Sociale Professionale, l'appuntamento sarà preso con l'Assistente Sociale di riferimento; nel caso di prima istanza sarà cura dell'operatore addetto fissare l'appuntamento con l'Assistente Sociale professionale disponibile, che sarà individuata come referente del caso.

Art. 12 - VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'Assistente Sociale Professionale, previo appuntamento di cui al precedente art.9, predispone l'indagine socio-ambientale e familiare e ulteriori approfondimenti di carattere sociale, per accertare l'effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.
2. Nel caso in cui emergano dubbi sulla situazione socio-economica dichiarata dal richiedente e dai soggetti obbligati al mantenimento dell'indigente, richiamati all'Art.8 del presente regolamento, si procederà ad accertamenti come per legge.
3. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale Professionale stila una relazione in cui evidenzia le condizioni socio-economiche e ambientali del nucleo familiare e dei soggetti obbligati a mantenimento dell'indigente richiamati all'Art. 7 e presenta la proposta di intervento, per l'approvazione, al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, il quale per l'erogazione del contributo si attiene alla griglia di criteri sotto riportata.
4. Nel caso in cui l'Assistente Sociale Professionale ravvisi un bisogno di aiuto più complesso, procede alla presa in carico del soggetto avviando un progetto assistenziale individualizzato.

Griglia criteri di erogazione contributi ai sensi dell'art 5 del Regolamento di Ambito per l'erogazione dei contributi economici diretti ad integrazione del reddito e relativi importi Piano Sociale di Zona Ambito B1	
Componenti Nucleo familiare	Importo
2 PERSONE + 2 MINORI *	€ 300,00
2 PERSONE + 1 MINORE	€ 250,00
1 PERSONA + 1 MINORE	€ 220,00
GENITORE SOLO CHE HA RICONOSCIUTO UNILATERALMENTE IL MINORE (importo mensile per minore)	€ 83,00
2 PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI SENZA RETE PARENTALE	€ 200,00
2 PERSONE ADULTE	€ 180,00
1 PERSONA ANZIANA ULTRA65ENNE SENZA RETE PARENTALE	€ 150,00
1 PERSONA	€ 120,00
* si aggiunge € 50,00 per ogni ulteriore minore e per la presenza di disabili e/o anziani ultra65enni	
si aggiunge € 20,00 per ogni ulteriore componente adulto	
L'importo di ogni contributo non può superare € 400,00. L'importo max è di € 1.000,00 da erogare per max 3 volte l'anno. L'istanza di contributo, effettuata dal richiedente per la terza volta, sarà accolta solo in caso di effettiva gravità della situazione e subordinatamente, all'evasione delle prime istanze di altri richiedenti	

ART. 13- VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva l'esercizio delle funzioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari di interventi di assistenza economica, accertandone altresì la corrispondenza con l'effettivo tenore di vita.
2. I cittadini che avessero fruito di misure di assistenza indebitamente, e a seguito di dichiarazioni mendaci e falsa documentazione, decadono dal diritto di accesso ai benefici acquisiti e incorrono in sanzioni di carattere penale di cui all'art. 496 CP.

3. È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed eventualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 14- RICORSI

1. In caso di emanazione di provvedimento amministrativo di diniego, il Responsabile del procedimento, individuato dall'Amministrazione comunale territorialmente competente, dovrà darne comunicazione per iscritto al dichiarante, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvio del procedimento, come stabilito dalla L.241/90 e ss.mm. ii.

Art. 15 - LIMITI DI RICHIESTA

1. Gli utenti che beneficiano di altre forme di assistenza economica, anche indiretta, non possono essere ammessi alle forme di assistenza previste dal presente regolamento.
2. Non essere beneficiario di altri contributi economici continuativi assimilabili per natura e finalità, come, nello specifico, Assegni per nuclei familiari con tre figli minorenni, Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A.), Reddito di Inclusione (R.E.I.)

Art. 16 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi dell'Ambito Territoriale B1 vengano a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all' Ambito Territoriale B1, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 17 - ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALI MODIFICHE

1. Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B1 adotta il *Regolamento per l'erogazione dei contributi diretti e indiretti, Area Contrasto alla Povertà, Piano di Zona Triennale*.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione definitiva del presente atto da parte del Comune Capofila Benevento, attraverso la pubblicazione della Deliberazione che recepisce gli atti di approvazione dei lavori del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B1. La Deliberazione va successivamente trasmessa ai Comuni dell'Ambito B1.
3. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B1 e recepite con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale.

Art. 18 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia, in quanto compatibili e applicabili.